

(N. 11-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 agosto 1948
modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1949 (V. Stampato N. 89)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GENNAIO 1949

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto, fatta eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonché delle ostetriche, per la quale assunzione continue-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

ranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Per i concorsi ai gradi iniziali di medico, veterinario, chimico ed ostetrica, dipendenti dagli Enti di cui al precedente articolo, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, ove prescritto, nonchè per i primi concorsi ai predetti gradi che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso, presso gli Enti sovraindicati, sarà preso in considerazione come appresso stabilito:

a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli.

Nei concorsi di cui al titolo primo del citato decreto ogni Commissario dispone di 5 punti per la valutazione delle prove pratiche, 5 punti per la valutazione delle prove scritte e 5 punti per la valutazione della prova orale. Le stesse regole valgono per i concorsi di cui agli articoli 60, 73 e 79 del predetto decreto, restando escluso l'esperimento della prova integrativa, ove previsto.

Nei concorsi di cui agli articoli 46 e 49 del suddetto decreto, ogni Commissario dispone, per la valutazione di ciascuna delle due prove pratiche, di punti 7,50 ed in quelli di cui all'articolo 52 di punti 15 per la valutazione della prova orale.

Nei concorsi di cui all'articolo 74 del citato decreto, ogni Commissario dispone di punti 7,50 per il complesso delle prove pratiche e di punti 7,50 per la prova orale.

Dei 15 punti assegnati al giudizio sui titoli, sono riservati punti 9 alla valutazione del servizio prestato a seguito di pubblico concorso, ovvero punti 7 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

I sanitari, assunti anche come straordinari o fuori ruolo, sono equiparati agli interini a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 2.

Identico.

a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli e di 15 punti per il giudizio delle prove di esame.

Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73, 74 e 79 del predetto decreto ogni Commissario dispone di punti 7,50 per la valutazione della prova pratica e di punti 7,50 per la valutazione della prova orale.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in Cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 8 se di ruolo ovvero 6 se interinale.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 6.

Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni Commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 10 punti sui 15 ad esso attribuiti.

Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73 e 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non potrà essere ammesso alla prova scritta il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova pratica, ed alla prova orale il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova scritta.

Le disposizioni che precedono non si applicano ai concorsi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 del citato decreto 11 marzo 1935, n. 281;

b) nei concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta;

c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera a) le Commissioni giudicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa stabiliti.

Art. 3.

Al personale sanitario laureato di cui al precedente articolo 2 ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli Enti previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949.

Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in Cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero 5 se interinale.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perchè privi della iscrizione al partito fascista.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 4.

Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perchè privi della iscrizione al partito fascista, e per gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni.

Sono esentati dal limite massimo di età i combattenti della seconda guerra mondiale, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e sono prolungati di dieci anni i limiti di età per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di età prima dell'ultima guerra.

Art. 5.

Identico.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI